

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2011

relativa all'aiuto di Stato C 39/07 cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Legler SpA

[notificata con il numero C(2011) 1758]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/51/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «trattato»), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato riguardo all'aiuto in oggetto ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle citate disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 5 aprile 2007, sei mesi dopo la concessione di un aiuto al salvataggio approvato dalla Commissione in quanto considerato compatibile con il mercato interno ⁽²⁾, l'Italia ha notificato un piano di ristrutturazione a favore di Legler SpA.
- (2) Il 25 settembre 2007 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale sul piano di ristrutturazione ⁽³⁾. Il 30 novembre 2007 sono pervenute osservazioni dall'Italia.
- (3) Il 10 dicembre 2007 sono pervenute alla Commissione osservazioni di un terzo interessato che sono state trasmesse all'Italia il 3 marzo 2008 e a cui l'Italia ha dato risposta il 20 maggio 2008.
- (4) Il 23 luglio 2008 le autorità italiane hanno ritirato la notifica del piano di ristrutturazione dichiarando di averlo abbandonato.
- (5) In data 8 agosto 2008, 22 ottobre 2008, 9 febbraio 2009, 4 settembre 2009 e 17 marzo 2010 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni e le autorità

italiane hanno risposto con lettere del 26 settembre 2008, 1° dicembre 2008, 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009, 24 febbraio 2010 e 20 aprile 2010.

II. DESCRIZIONE

II.1. Il beneficiario

- (6) Legler SpA è la società madre di un gruppo di produzione tessile (di seguito «Legler», «il gruppo» o «la società») fondato nel 1863, che all'epoca dell'avvio del procedimento di indagine formale era costituito da diversi soggetti giuridici e segnatamente da: Legler Ottana SpA, Legler Siniscola SpA e Legler Macomer SpA. Legler SpA deteneva una partecipazione di minoranza in Legler Maroc SA e una quota del 40 % in Legler Ottana SpA. A detenere la partecipazione maggioritaria in Legler SpA era la holding Piltar Ltd (di seguito: «Piltar»).
- (7) Nel 2007 Legler constava di 1 213 unità di lavoro ⁽⁴⁾ e possedeva impianti in Sardegna (precisamente a Macomer, nella provincia di Oristano, e a Siniscola e Ottana, nella provincia di Nuoro) e in Lombardia (a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo). Il fatturato del gruppo ammontava a 101 milioni di EUR nel 2006 e a 30,9 milioni di EUR nel settembre 2007.
- (8) L'attività principale di Legler consisteva nella produzione di tessuto denim di alta qualità di cui la società era stata un leader in Italia e in Germania e un importante fornitore in Francia e Benelux. Secondo le autorità italiane, il mercato del denim contiene due segmenti: il prêt-à-porter per marche molto note (settore in cui Legler era principalmente attiva) e i prodotti di largo consumo, settore nel quale la concorrenza è basata principalmente sul prezzo. I principali concorrenti di Legler erano italiani, greci, francesi, tunisini, turchi e giapponesi. Legler ha sperimentato le prime difficoltà nel 2003 quando una parte considerevole della produzione è stata trasferita in Asia o nel Mediterraneo meridionale.
- (9) Il 30 maggio 2007, in un consiglio di amministrazione di SFIRS SpA, che è una società d'investimento della regione Sardegna, è stato deciso che SFIRS avrebbe acquistato, per 450 000 EUR, un credito di valore nominale, pari 17 milioni di EUR vantato da Intex SpA, in liquidazione, nei confronti di Legler SpA e Legler Siniscola SpA.

⁽¹⁾ GU C 289 dell'1.12.2007, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 159 del 12.7.2007, pag. 2. L'aiuto al salvataggio è stato approvato per il periodo 5 ottobre 2006 - 5 aprile 2007.

⁽³⁾ Cfr. la nota 1.

⁽⁴⁾ Tale dato si riferisce al numero di persone che lavoravano a tempo pieno per la società durante l'intero periodo preso in considerazione.

- (10) Nel corso della stessa riunione è stato deciso inoltre di convertire in capitale di Legler una parte del credito pari a 14,5 milioni di EUR, del credito totale di 17 milioni di EUR.
- (11) Il 31 maggio 2007, nell'ambito dell'assemblea degli azionisti di Legler, SFIRS è diventata azionista di Legler. Convertendo una parte del debito in capitale (debt to equity swap) per un valore nominale di 14,5 milioni di EUR, SFIRS ha acquisito il 49 % delle azioni ordinarie [e il 100 % delle azioni straordinarie ⁽⁵⁾] di Legler SpA. Il rimanente 51 % era detenuto da Piltar.
- (12) Nel gennaio 2008 SFIRS ha deciso di cedere la propria partecipazione in Legler SpA e il proprio rimanente crediti vantati nei confronti di Legler e ha lanciato un appello a manifestare interesse all'acquisto congiunto della sua partecipazione e dei suoi crediti.
- (13) L'offerta vincente della società Ferratex srl (di seguito: «Ferratex») consisteva in un importo totale di 2 000 001 EUR. Secondo le autorità italiane, il prezzo rispecchiava il valore di mercato dei crediti complessivi vantati da SFIRS nei confronti di Legler e delle sue controllate, valutato da un esperto indipendente pari a 2 milioni di EUR cui si aggiungeva il prezzo simbolico di 1 EUR per la partecipazione di SFIRS in Legler, anch'esso conforme alla stima di un esperto indipendente. La vendita ha avuto luogo il 25 gennaio 2008.
- (14) Legler ha tuttavia messo fine alle proprie attività nei vari impianti nel periodo compreso tra il dicembre 2007 e l'agosto 2008 e tutti gli impianti sono rimasti inattivi da allora.
- (15) Il 23 luglio 2008 Legler SpA ha modificato il nome della società in Texfer SpA e tale cambiamento ha avuto ripercussioni sui nomi delle controllate della società, divenute Texfer Ottana SpA, Texfer Siniscola SpA e Texfer Macomer SpA.
- (16) Il 18 agosto 2008 la società madre del gruppo è stata dichiarata in stato di insolvenza dal tribunale competente e il 13 novembre 2008 è stata ammessa alla procedura concorsuale denominata «amministrazione straordinaria» insieme con le sue controllate.
- (17) La garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio è stata escussa dalla banca poco dopo l'accertamento del mancato rimborso del prestito per il salvataggio da parte di Legler. Pertanto, il ministero competente ha rimborsato il prestito con i relativi interessi il 16 settembre 2008.
- (18) Il 21 ottobre 2010, Texfer SpA è stata dichiarata in fallimento e altrettanto è avvenuto per Texfer Ottana SpA, Texfer Siniscola SpA e Texfer Macomer SpA, in data 17 e 18 novembre 2010.

Situazione finanziaria del beneficiario

- (19) Nel 2006 il patrimonio netto di Legler era negativo per 8,6 milioni di EUR mentre nel 2005 esso era ancora positivo (17,2 milioni di EUR). Nel 2006 le perdite della società ammontavano a 25,9 milioni di EUR mentre nel 2005 erano pari a 28,1 milioni di EUR. Il suo fatturato ammontava a 101,4 milioni di EUR nel 2006 mentre era pari a 124,2 milioni di EUR nel 2005. Il margine operativo lordo (EBITDA) ammontava a -10,9 nel 2006 e a -0,7 nel 2005. Anche gli oneri per interessi erano in aumento.
- (20) Il 30 novembre 2007 il patrimonio netto di Legler era negativo per un importo di 16,3 milioni di EUR. Le perdite nel periodo 2003-2007 avevano raggiunto i 94,9 milioni di EUR e la situazione della società era andata via via peggiorando con un aumento delle perdite e una diminuzione del fatturato.
- (21) Dal 13 novembre 2008 il gruppo è oggetto di una procedura concorsuale conformemente alla legislazione nazionale che è si è conclusa con il fallimento (cfr. considerando 16-18).

II.2. Le misure di ristrutturazione

- (22) Il piano di ristrutturazione, «piano industriale», notificato dall'Italia (di seguito: «il piano») prevedeva una durata di tre anni (2007-2009) e consisteva in tre misure: i) 13 milioni di EUR a titolo di garanzia a medio termine per il periodo di ristrutturazione, in sostituzione della garanzia di sei mesi autorizzata come aiuto al salvataggio ⁽⁶⁾; ii) 13,2 milioni di EUR a titolo di sovvenzione diretta; e iii) 13 milioni di EUR a titolo di conversione del debito in capitale. Tuttavia, il 31 maggio 2007 SFIRS ha attuato una conversione del debito in capitale per un importo nominale di 14,5 milioni di EUR.
- (23) Pur avendo presentato il «piano industriale» per il periodo 2007-2009, le autorità italiane sostenevano che il periodo di ristrutturazione sarebbe iniziato il 1° giugno 2007 e sarebbe terminato alla fine del 2012. Al fine di dimostrare come la ristrutturazione della società era destinata a proseguire tra il 2009 e il 2012, erano stati comunicati soltanto i flussi di cassa e l'andamento delle passività della società di nuova costituzione (Newco).

⁽⁵⁾ Le azioni straordinarie conferivano all'azionista un diritto di preferenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della società.

⁽⁶⁾ Cioè fino al 31 dicembre 2012.

- (24) In tale prospettiva più ampia, i costi globali del piano per una società di nuova costituzione derivante dalla fusione di Legler SpA con le sue controllate sarde ammontavano a 106,2 milioni di EUR, di cui 86,7 milioni erano destinati a una vasta riorganizzazione del gruppo e la rimanente parte a ricostituire il capitale e coprire le perdite.
- (25) L'attività principale della società di nuova costituzione si sarebbe concentrata sul maggiore settore produttivo della società, ossia sui tessuti denim di alta qualità, mentre le altre due linee di produzione (velluto a coste e FLAT) sarebbero state soppresse. Anche la disposizione geografica del gruppo sarebbe stata concentrata in soli due impianti di produzione (Siniscola and Ottana), entrambi all'interno di una sola regione. I rimanenti attivi sarebbero stati venduti provvedendo così al contributo proprio di Legler e riducendo al tempo stesso i costi per l'energia, i trasporti e il personale. Il piano non comprendeva l'impianto di Macomer⁽⁷⁾.
- (26) Il piano prevedeva altresì l'adesione di un nuovo azionista insieme a SFIRS e indicava la necessità di alcune linee di credito private per la riorganizzazione prevista.

II.3. Motivi che hanno determinato l'avvio del procedimento

- (27) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione esprimeva dubbi sul fatto che la conversione del debito in capitale fosse esente da elementi di aiuto di Stato. La Commissione dubitava che un investitore privato fosse disposto a permutare il suo debito con quote di capitale nelle presenti circostanze, specialmente perché risultava che una parte delle attività dell'impresa era sospesa da vari mesi e le autorità italiane non avevano presentato alla Commissione uno scenario alternativo che dimostrasse come, secondo il punto di vista della SFIRS, l'investimento nel gruppo Legler e l'assunzione delle spese di ristrutturazione fossero più convenienti sotto il profilo economico rispetto alla liquidazione del gruppo.
- (28) Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁸⁾ (di seguito: «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»), la Commissione dubitava innanzitutto se l'azionista di maggioranza Piltar potesse risolvere le difficoltà di Legler e se vi fosse una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo.
- (29) In secondo luogo, la Commissione dubitava che il piano potesse ripristinare la redditività a lungo termine dal momento che la prevista cessione degli attivi e delle linee

di produzione appariva alquanto indeterminata e molte ipotesi riguardanti le future condizioni operative apparivano poco realistiche, vista la sospensione della produzione di Legler. Inoltre, sollevava dubbi quanto al fatto che le misure compensative proposte fossero reali e andassero al di là di quelle necessarie per ripristinare la redditività, che il livello del contributo proprio fosse sufficiente e che fosse rispettato il principio dell'aiuto «a tantum».

- (30) Infine, la Commissione chiedeva alle autorità italiane di fornire informazioni sui punti che avevano dato origine ai suoi dubbi (origine dei crediti SFIRS, informazioni dettagliate su Piltar e ripartizione dei costi all'interno del gruppo, misure compensative, possibilità concrete di trovare un nuovo azionista e di accedere ai finanziamenti privati necessari per la ristrutturazione di Legler).

III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI INTERESSATI

- (31) Con lettera del 14 dicembre 2007, un terzo interessato ha inviato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento e ha sottolineato l'effetto distorsivo delle misure in questione sostenendo che il settore era caratterizzato da una situazione di sovraccapacità. Ha inoltre fornito dati sulla capacità di produzione di tessuti denim a livello mondiale per il 2006, affermando che la sovraccapacità a livello mondiale era pari al 27 %.

IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (32) Le autorità italiane hanno prima di tutto illustrato come la SFIRS era diventata l'azionista di maggioranza di Legler. Nel marzo 2007, la SFIRS aveva acquistato al prezzo di 450 000 EUR un credito che la società Intex SpA, in liquidazione, vantava nei confronti di Legler SpA e Legler Siniscola SpA. Il 31 maggio 2007, la SFIRS aveva utilizzato una parte di tale credito, di valore nominale di 14,5 milioni di EUR, per convertirlo in capitale acquistando così il 49 % delle partecipazioni ordinarie di Legler (mentre Piltar deteneva il rimanente 51 %) e il 100 % delle azioni straordinarie⁽⁹⁾.
- (33) In secondo luogo, le autorità italiane hanno specificato che Piltar era un mero ente strumentale controllato da persone fisiche. La società sarebbe stata fondata al fine di acquisire una partecipazione in Legler e non svolgeva alcuna altra attività commerciale. Inoltre le autorità italiane hanno sottolineato che Piltar aveva da tempo manifestato l'intenzione di non sostenere finanziariamente la società e di cedere progressivamente la sua partecipazione al gruppo. In effetti, insieme con la partecipazione del 49 %, SFIRS avrebbe acquisito il diritto di comprare il rimanente 51 % delle partecipazioni ordinarie.
- (34) In terzo luogo, le autorità italiane si sono impegnate a fornire informazioni sulle misure compensative.

⁽⁷⁾ Il piano prevedeva un piano industriale separato per questo sito.

⁽⁸⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2) e Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3).

⁽⁹⁾ Cfr. la nota 6.

- (35) In quarto luogo, l'Italia ha fatto riferimento alle tendenze incoraggianti emerse nei segmenti in cui Legler aveva previsto misure volte a ripristinare la redditività sulla base del piano di ristrutturazione, come descritto al considerando 25, e all'intenzione della società di trovare linee di credito private e un nuovo azionista per finanziare una parte del piano, nonché alle iniziative già assunte in tale direzione.
- (36) Successivamente, in risposta alle osservazioni di un terzo interessato, le autorità italiane hanno sottolineato che la quota di mercato di Legler per il 2006 era limitata allo 0,27 %. Hanno aggiunto che il piano prevedeva, come misura compensativa, una riduzione della capacità della società del 22 % rispetto al 2006 e del 40 % rispetto al 2005. Pertanto esse ritenevano che l'aiuto non avrebbe provocato distorsioni della concorrenza in maniera contraria all'interesse comune.
- (37) Nei loro commenti successivi al ritiro del piano di ristrutturazione, le autorità italiane hanno argomentato che la conversione del debito in capitale non si configurava come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato considerato poiché che la SFIRS aveva agito conformemente al principio dell'investitore operante in condizioni di mercato. Secondo le autorità italiane, un investitore privato avrebbe agito allo stesso modo per prevenire il fallimento e recuperare almeno una parte del suo credito nel modo più efficace, cioè convertendolo in capitale, e ristrutturando la società insieme a un nuovo investitore privato e a una nuova linea di credito.

V. VALUTAZIONE

- (38) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁰⁾, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione adotti una decisione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 7.
- (39) In tal caso la Commissione provvede a dichiarare chiuso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, il procedimento d'indagine formale da essa eventualmente avviato.
- (40) La Commissione osserva che la sovvenzione diretta di 13,2 milioni di EUR non è stata erogata dall'Italia e che l'Italia non metterà in atto tale progetto di aiuto. A seguito del ritiro del piano di ristrutturazione, il procedimento di indagine formale avviato in merito a tale misura non ha quindi ragione di proseguire.
- (41) Dal momento che le altre due misure di ristrutturazione notificate sono state illegittimamente eseguite dall'Italia, la Commissione, per chiudere il procedimento di indagine formale, deve determinare se esse si configurino come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato e, in caso positivo, se l'aiuto sia compatibile con il mercato interno.

- (42) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (43) Nei casi in cui un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato debba essere o sia stato concesso a un'impresa in difficoltà, occorre valutarne la compatibilità sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. L'aiuto può essere pertanto considerato compatibile sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono soddisfatte le condizioni contenute in tali orientamenti.

V.1. Sussistenza dell'aiuto

La proroga, per l'intera durata del periodo di ristrutturazione, della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio

- (44) La garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio per un importo di 13 milioni di EUR non è stata soppressa alla scadenza del periodo di sei mesi per il quale era stata autorizzata dalla Commissione ed è rimasta operativa dopo che la notifica del piano era stata ritirata (cfr. considerando 17).
- (45) La proroga della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio è stata notificata come provvedimento a carico delle risorse del ministero competente, finanziato mediante il bilancio di Stato. Pertanto, essa è stata concessa mediante risorse pubbliche ed è attribuibile allo Stato. La garanzia costituisce un vantaggio selettivo dal momento che consentiva a Legler di accedere a risorse finanziarie che altrimenti non avrebbe mai ottenuto, considerata la sua situazione finanziaria. In tal modo ha sgravato Legler da spese che avrebbe dovuto altrimenti sostenere. Inoltre, poiché Legler stava realizzando un progetto di ristrutturazione finalizzato all'attività di produzione, l'aiuto poteva indurre distorsioni della concorrenza sul mercato dell'Unione e incidere sugli scambi tra Stati membri. Nelle sue osservazioni, un soggetto terzo ha sottolineato l'effetto distorsivo della misura facendo inoltre notare che il settore è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità.
- (46) La Commissione, pertanto, ritiene che la proroga della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio, che rappresenta altresì una misura di ristrutturazione, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato.
- (47) Al fine di determinare l'importo dell'aiuto, la Commissione fa riferimento al punto 4.1, lettera a), della comunicazione della Commissione sulle garanzie⁽¹¹⁾ in cui si sottolinea che «per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia».

- (48) Considerate le gravi difficoltà finanziarie di Legler all'epoca in cui è stata concessa la garanzia (aumento delle perdite, diminuzione del fatturato e patrimonio netto negativo, come descritto ai considerando 19-21 e 52), la Commissione considera altamente improbabile che l'impresa fosse in grado di ottenere un prestito bancario sul mercato senza l'intervento dello Stato; la Commissione conclude pertanto che l'importo dell'aiuto corrisponde alla totalità dell'importo del prestito ⁽¹²⁾.

Conversione del debito in capitale

- (49) La Commissione osserva che la conversione è stata effettuata da SFIRS, un ente pubblico in cui la regione Sardegna detiene la maggioranza delle azioni e sulle cui decisioni essa esercita un influsso predominante ⁽¹³⁾. L'Italia non ha mai contestato tale fatto. La Commissione pertanto conclude che la misura in questione è attribuibile allo Stato ed è stata concessa mediante risorse statali. Dal momento che favorisce una sola impresa, ossia Legler, la misura è selettiva. Inoltre, poiché Legler stava realizzando un progetto di ristrutturazione finalizzato alla ripresa dell'attività di produzione, l'aiuto poteva provocare una distorsione della concorrenza sul mercato dell'Unione e incidere sugli scambi tra Stati membri. L'effetto potenzialmente distorsivo della misura è stato altresì messo in evidenza, nelle sue osservazioni, da un terzo interessato che ha fatto altresì notare che il settore è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità.
- (50) L'Italia ha per contro sostenuto nei suoi commenti che la misura in oggetto non conferiva un vantaggio a Legler dal momento che, a suo parere, sarebbe conforme al principio dell'investitore operante in economia di mercato.
- (51) Secondo una giurisprudenza consolidata ⁽¹⁴⁾, al fine di accertare se Legler abbia ottenuto un vantaggio mediante risorse statali, è necessario determinare se, in circostanze analoghe, un investitore privato con caratteristiche comparabili a quelle di SFIRS sarebbe stato disposto ad effettuare un'analoga conversione del debito in capitale, sulla

base delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data in cui l'operazione è stata messa in atto.

- (52) Prima di tutto, la Commissione rileva, sulla base dei rendiconti finanziari di Legler, che nel 2007 il capitale della società era pari a 1,8 milioni di EUR e il suo patrimonio netto era negativo per un importo di 16,2 milioni di EUR, che le perdite nel periodo 2003-2007 si attestavano su 94,9 milioni di EUR e che la situazione della società si stava palesemente deteriorando, con perdite crescenti e una riduzione di fatturato.
- (53) La Commissione osserva inoltre che SFIRS, nonostante la situazione finanziaria critica appena descritta, non aveva realizzato un'analisi completa dell'economicità dell'operazione né una valutazione del rischio. In effetti, nonostante le numerose richieste della Commissione in tal senso, le autorità italiane non hanno mai presentato uno scenario alternativo documentato, il quale dimostrasse che la scelta di SFIRS era preferibile allo scenario della liquidazione di Legler.
- (54) Analoghe osservazioni sono state formulate dalla banca centrale italiana nella relazione ⁽¹⁵⁾ compilata dopo un'indagine sulle attività di SFIRS. In tale relazione viene criticato il comportamento di SFIRS per l'incompletezza della sua analisi preventiva della conversione del debito in capitale e per la contraddizione insita in un «investimento» privo di prospettive di rientro.
- (55) Ma anche a prescindere da tale valutazione la situazione finanziaria della società appare tale da escludere che un investitore avveduto operante in economia di mercato potesse compiere l'operazione di cui trattasi.
- (56) In proposito la Commissione osserva inoltre che il piano industriale notificato dall'impresa non può essere considerato una base affidabile per una previsione realistica del futuro andamento dell'impresa. È evidente, già dal semplice fatto che il piano non riguardava l'intero periodo di ristrutturazione ma solo una sua parte e non comprendeva informazioni su come sarebbe proseguita la ristrutturazione (cfr. considerando 23), che la scarsità delle informazioni avrebbe dissuaso un investitore privato dal realizzare l'operazione di cui trattasi.
- (57) In secondo luogo, non può essere ignorato il fatto che, in riferimento alle prospettive concrete di recupero del credito vantato da SFIRS nei confronti di Legler, la posizione di SFIRS in quanto azionista si era indebolita a seguito della conversione del debito in capitale rispetto alla precedente posizione preferenziale di creditrice.
- (58) Il valore e le prospettive future della partecipazione azionaria di SFIRS al momento della conversione del debito in capitale apparivano troppo limitati per controbilanciare i rischi di cui sopra, soprattutto in considerazione

⁽¹²⁾ Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso C 59/07 del 28 ottobre 2009 sugli aiuti al salvataggio a favore di Ixfin (GU L 167 dell'1.7.2010, pag. 39).

⁽¹³⁾ SFIRS SpA (un intermediario finanziario ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legge n. 385 del 1° settembre 1993) effettua piani, programmi e redige orientamenti della Regione autonoma della Sardegna destinati allo sviluppo economico e sociale del territorio. SFIRS è considerata uno strumento operativo della Regione autonoma della Sardegna che detiene il 93 % delle partecipazioni di SFIRS. La società è amministrata da un consiglio di direttori nominati dalla Regione autonoma della Sardegna. Inoltre, SFIRS è subordinata alla stessa autorità di direzione e controllo da cui dipende l'amministrazione della Regione autonoma della Sardegna.

⁽¹⁴⁾ Causa C-482/99 *Francia contro Commissione*, punto 70. Causa C-42/93 *Spagna contro Commissione*, punto 13.

⁽¹⁵⁾ Presentata dall'Italia in allegato alla lettera del 29 maggio 2009.

della situazione finanziaria critica dell'impresa. Ciò è stato chiaramente messo in evidenza da uno studio commissionato ad un esperto indipendente al fine di valutare il valore della società, che è stato simbolicamente equiparato a 1 EUR.

- (59) Sulla base di quanto precede si può dedurre che, per quanto attiene alla conversione del debito in capitale, SFIRS non ha agito come un investitore operante in normali condizioni di mercato. Un investitore privato non avrebbe effettuato una simile operazione senza un'affidabile e realistica valutazione preventiva da cui risultasse che era più vantaggioso permutare il debito in capitale anziché rimanere creditore preferenziale della società.
- (60) Effettuando la conversione del debito in capitale, SFIRS ha conferito un vantaggio a Legler.
- (61) Ne consegue che tale conversione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato.
- (62) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'aiuto, è opportuno notare che la nozione di aiuto di Stato è circoscritta agli aiuti finanziati con risorse pubbliche. L'importo dell'aiuto deve essere calcolato sulla base del valore di mercato del debito che è stato convertito da SFIRS in capitale di Legler. Quindi, se il credito vantato da SFIRS nei confronti di Legler aveva un valore nominale di 17 milioni di EUR, mentre il giorno prima della conversione il suo valore di mercato era di 450 000 EUR, il valore di mercato dell'operazione effettuata da SFIRS quando ha convertito in capitale l'85,3 % dell'importo totale del credito (vale a dire un importo nominale di 14,5 milioni di EUR) corrisponde ad un valore di mercato di 383 850 EUR (vale a dire l'85,3 % di 450 000 EUR). Pertanto, il beneficio conferito mediante risorse statali è di 383 850 EUR. Il valore nominale del credito convertito non può invece essere considerato un beneficio se non in termini meramente contabili.

V.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (63) Poiché si è riscontrato che le misure notificate (garanzia pubblica e conversione del debito in capitale) costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve valutare se l'aiuto è compatibile con il mercato interno.
- (64) La compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato in oggetto deve essere valutata sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (65) Per quanto riguarda la garanzia pubblica occorre fare, ai fini dell'esame della compatibilità, una distinzione tra la proroga dell'aiuto al salvataggio, da una parte, e l'aiuto di Stato in guisa di garanzia a medio termine, costituente altresì una misura di ristrutturazione (per la durata del periodo di ristrutturazione), dall'altra.
- (66) Per quanto riguarda la proroga dell'aiuto al salvataggio, il punto 26 degli orientamenti stabilisce che qualora lo Stato membro presenti, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione o, nel caso di aiuto non notificato, dall'attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non decida che una tale proroga sia ingiustificata.
- (67) La notifica del piano di ristrutturazione permetteva che l'aiuto al salvataggio proseguisse dopo i sei mesi. L'Italia, tuttavia, ha ritirato la notifica. Dal punto 26 degli orientamenti discende che la notifica di un piano di ristrutturazione è una condicio sine qua non per la proroga dell'aiuto al salvataggio. Pertanto, se un piano di ristrutturazione notificato viene successivamente ritirato, la proroga dell'aiuto al salvataggio deve essere interrotta.
- (68) Dalla prassi decisionale della Commissione consegue [caso *Ernault* ⁽¹⁶⁾ e caso *Huta Cynku* ⁽¹⁷⁾] che se non le è stato presentato un piano di ristrutturazione né un piano di liquidazione oppure se, come nel caso in esame, il piano di liquidazione è stato ritirato, l'aiuto alla ristrutturazione non è più legittimamente prorogabile a partire dalla data in cui lo Stato membro ha ritirato la notifica del piano di ristrutturazione.
- (69) Dal momento che costituiva una proroga della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio, la garanzia a medio termine (per la durata del piano di ristrutturazione) intesa come aiuto alla ristrutturazione notificato è compatibile fino al ritiro della notifica del piano stesso da parte dell'Italia.
- (70) Pertanto, occorre valutare la compatibilità della garanzia prorogata, concessa a titolo di aiuto di Stato, a partire dal giorno successivo a quello in cui l'Italia ha ritirato la sua notifica (vale a dire dal 24 luglio 2008).

Ammissibilità dell'impresa all'aiuto per la ristrutturazione

- (71) Un aiuto di Stato ad un'impresa in difficoltà può essere considerato compatibile sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se sono rispettate tutte le condizioni stabilite negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (72) Conformemente al punto 12, lettera a), e 14 di tali orientamenti, sono ammissibili agli aiuti per la ristrutturazione solo le imprese in difficoltà.
- (73) In base al punto 9 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione considera che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai

⁽¹⁶⁾ Caso C 32/05 (ex N 250/05) del 4 aprile 2007 (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 25).

⁽¹⁷⁾ Caso C 32/06 (ex N 179/06) del 25 settembre 2007 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 36).

- proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico.
- (74) In base al punto 10 degli stessi orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o
 - c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale.
- (75) Dal punto 10, lettera a), di tali orientamenti risulta pertanto che, senza interventi esterni, un'impresa che abbia perso una parte sostanziale del proprio capitale è inevitabilmente destinata a cessare la propria attività a breve o medio termine. La Commissione è giunta alla conclusione in un caso precedente⁽¹⁸⁾ che, qualora un'impresa abbia un patrimonio netto negativo, la presunzione dello stato di difficoltà vige a fortiori. Nella decisione Biria⁽¹⁹⁾, il Tribunale ha inoltre confermato che una riduzione sostanziale di capitale è un segno di difficoltà e che la Commissione aveva a ragione considerato che un'impresa con un patrimonio netto negativo fosse un'impresa in difficoltà.
- (76) Legler rispondeva al criterio di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti dal momento che aveva un patrimonio netto negativo nel 2006 (cfr. il considerando 19).
- (77) La Commissione fa notare inoltre che Legler era già considerata un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti il 22 maggio 2007, data in cui il salvataggio era stato autorizzato.
- (78) Successivamente la situazione finanziaria di Legler non è migliorata. Infatti, l'impresa è stata dichiarata in stato di insolvenza dal tribunale competente nel 2008 (cfr. il considerando 16).
- (79) La Commissione osserva anche che Legler non è un'impresa di recente costituzione ai sensi del punto 12 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (80) In base al punto 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
- (81) La Commissione osserva che Piltar era un puro ente strumentale che non svolgeva alcuna attività commerciale all'infuori della partecipazione nel capitale di Legler. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non vi sono indicazioni del fatto che le difficoltà dell'impresa potevano dipendere da un'arbitraria ripartizione dei costi all'interno del gruppo. Inoltre, poiché tutte le sue quote sociali erano detenute da privati e non svolgeva alcuna attività commerciale all'infuori della partecipazione nel capitale di Legler, Piltar non era in grado di contribuire alla ristrutturazione di Legler.
- (82) Sulla base di quanto precede, si può concludere che il punto 9 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione è soddisfatto.
- (83) Poiché Legler è ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione, occorre valutare se siano rispettati i criteri stabiliti ai punti 32-51 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione ai fini della compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione
- Conseguenze del ritiro del piano sulla compatibilità delle misure di ristrutturazione*
- (84) Il piano di ristrutturazione di Legler è tuttavia stato ritirato dall'Italia e non sussiste quindi alcun piano di ristrutturazione che impegni lo Stato membro ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione non può pertanto effettuare la valutazione dell'aiuto illegittimamente eseguito alla luce dei criteri stabiliti nei punti 32-51 di tali orientamenti.
- (85) Inoltre, la Commissione ritiene che la garanzia pubblica e la conversione del debito in capitale non possono essere considerate compatibili con il mercato interno su nessuna altra base giuridica.

VI. CONCLUSIONE

- (86) Il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alla sovvenzione diretta per un importo di 13,2 milioni di EUR, deve essere chiuso, considerato che l'Italia ha ritirato la propria notifica e non intende attuare il progetto di aiuto in questione.

⁽¹⁸⁾ Caso C 38/07 (ex N 45/07) del 7 ottobre 2010, *Arbel Fauvet Rail SA* (GU C 249 del 24.10.2007, pag. 17).

⁽¹⁹⁾ *Freistaat Sachsen* (Germania) (T-102/07), *MB Immobilien Verwaltungs* e *MB System & Co.* (T-120/07) contro *Commissione europea*.

(87) La Commissione considera che la garanzia pubblica e la conversione del debito in capitale rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato.

(88) Tali due misure sono state eseguite dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato.

(89) A norma del trattato e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere che lo Stato membro debba abolire o modificare l'aiuto ⁽²⁰⁾ qualora esso risulti incompatibile con il mercato interno. Secondo costante giurisprudenza della Corte, inoltre, nei casi in cui gli aiuti siano dichiarati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l'obbligo di abolire l'aiuto, incombente allo Stato membro, ha l'obiettivo di ripristinare la situazione preesistente ⁽²¹⁾. La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ⁽²²⁾.

(90) Sulla scia di tale giurisprudenza, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²³⁾ stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».

(91) Pertanto, dal momento che le misure in oggetto devono essere considerate aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, gli importi di tali due misure, pari rispettivamente a 13 milioni di EUR e 383 850 EUR, devono essere recuperati al fine di ripristinare la situazione vigente sul mercato prima della concessione degli aiuti.

(92) Per quanto attiene alla garanzia pubblica, il recupero deve avere effetto dal giorno successivo al ritiro della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione da parte dell'Italia, ossia dal 24 luglio 2008, e comprendere gli interessi fino all'effettivo recupero.

(93) Per quanto riguarda la conversione del debito in capitale, il recupero deve avere effetto dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, ossia dal 31 maggio 2007, e comprendere gli interessi fino all'effettivo recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alla sovvenzione diretta pari a 13,2 milioni di EUR, destinata alla società Legler SpA, è chiuso.

⁽²⁰⁾ Causa C-70/72 *Commissione contro Germania*, punto 13.

⁽²¹⁾ Cause congiunte C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Spagna contro Commissione*, punto 75.

⁽²²⁾ C-70/75, *Belgio contro Commissione*, punti 64-65.

⁽²³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Articolo 2

La garanzia pubblica per un importo di 13 milioni di EUR e la conversione di debito in capitale per un importo di 383 850 EUR, disposte dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a favore della società Legler SpA, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3

1. L'Italia procede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 2 presso il beneficiario.

2. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi fino all'effettivo recupero.

Relativamente alla garanzia pubblica, tali interessi decorrono dal giorno successivo al ritiro della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione da parte dell'Italia.

Relativamente alla conversione del debito in capitale, tali interessi decorrono dal giorno in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario.

3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V dei regolamenti della Commissione (CE) n. 794/2004 ⁽²⁴⁾ e (CE) n. 271/2008 ⁽²⁵⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4. L'Italia annulla, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tutti i versamenti previsti ai fini degli aiuti di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

2. L'Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.

⁽²⁴⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁵⁾ GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.

2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
